

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4688 del 11/10/2019
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: AGAZZANO (PC) ; CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE- USO: AGRICOLO E CONSERVAZIONE AREA BOSCATA ; CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA "CHIOSO DI BERSANI S.S." SOCIETA' AGRICOLA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ; SISTEB: PC18T0074.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4830 del 11/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: AGAZZANO (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE- USO: AGRICOLO E CONSERVAZIONE AREA BOSCATA – CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA “CHIOSO DI BERSANI S.S.” SOCIETA' AGRICOLA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE – SISTEB: PC18T0074.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO CHE :

- sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna parte seconda del 23/01/2019 n° 25 è stato pubblicato l'avviso relativo alla disponibilità, per uso agricolo e conservazione area boscata, della porzione di area demaniale di circa mq. 59.420, ubicata in sponda destra del torrente Tidone in località Grintorto del comune di Agazzano (PC) ed identificata catastalmente al foglio 5 , mappali 56 e 57 e al foglio 10, mappali 59, 67, 70 e 72;

- per l'area del demanio idrico sopra descritta, sono pervenute agli atti di questo Servizio due domande concorrenti presentate da:

➤ azienda agricola "Chioso di Bersani S.s. " in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Bersani Giorgio, con sede legale in Gragnano T.nse acquisita al protocollo ARPAE n° 17935 del 19/11/2018, ricevuta in pari data:

➤ Reni Oleg Maria Flavio Umberto, impresa individuale di Agazzano, acquisita al protocollo ARPAE n° 18225 del 23/11/2018, ricevuta in pari data;

- di conseguenza con determinazione dirigenziale n° 3026 del 21/06/2019 è stata avviata la procedura concorsuale ex comma 4, art. 16 della L.R. n° 7/2004 s.m.i. ai fini di stabilire il concessionario dei terreni identificati catastalmente al foglio 5, mappali 56 e 57 e foglio 10, mappali 59, 67, 70 e 72 N.C.T. del Comune di Agazzano (PC);

- con nota protocollo ARPAE n° 98751 del 1/06/2019 è stata trasmessa, ai concorrenti interessati (signori Bersani Giorgio e Reni Oleg Maria Flavio Umberto) la lettera di invito a presentare, entro e non oltre martedì 9 luglio 2019 ore 12:00, l'offerta per partecipare alla procedura concorsuale in oggetto e contestualmente si informava che la gara si sarebbe svolta il giorno 18 luglio alle ore 11:00 presso la sede di questo Servizio e si trasmettevano i moduli e documenti necessari allo scopo;

- con determinazione dirigenziale n° 3349 del 11/07/2019 è stata costituita l'apposita Commissione avente il compito di analizzare le offerte concorrenti e dichiarare la migliore per l'assegnazione delle aree del demanio idrico di cui trattasi;

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 18 luglio e 6 agosto 2019 si sono tenute le sedute della Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte stesse e l'assunzione delle conseguenti decisioni;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determinazione Dirigenziale n° 3755 del 07/08/2019 con la quale, fra l'altro:

- venivano approvati i verbali delle sedute, svoltesi in data 18 luglio e 6 agosto 2019, della Commissione per l'assegnazione, con procedura concorsuale, ex comma 4, art. 16 della L.R. n° 7/2004 e ss.ii. e mm., dei terreni del demanio idrico identificati ai mappali 56 – 57 del Foglio 5 e per i mappali 59 – 67 - 70 e 72 del Foglio 10 del N.C.T. del Comune di Agazzano (PC) – in atti;
- si prendeva atto degli esiti della procedura concorsuale in parola e delle conseguenti decisioni assunte dalla Commissione sulla base delle quali la concessione dell'area del demanio idrico sopra identificata deve essere concessa all'Azienda Agricola Chioso di Bersani S.S. Società Agricola C.F. e Partita I.V.A. n° 00319440335, con sede in Comune di Gragnano T.nse (PC) che ha offerto un canone annuo pari a € 600,00;

PRESO ALTRESI' ATTO:

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 60876 del 16/04/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha trasmesso in merito al rilascio della concessione in parola, per quanto di propria competenza, il nulla osta idraulico con prescrizioni;
- che, in corso d'istruttoria, con nota protocollo ARPAE n° 32323 del 10/01/2019, è stato richiesto al Comune di Agazzano di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

DATO ATTO che l' Azienda Agricola Chioso di Bersani s.s. società agricola:

- in data 19/11/2018 ha versato l'importo di euro 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 06/09/2019 ha versato la somma di euro 200,00 quale canone annuo per i 4 mesi del 2019 di concessione mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po";
- in data 29/08/2019 ha versato, altresì, la somma di euro 600,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale";
- con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 135520 del 03/09/2019 ha fatto pervenire il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente

datato e sottoscritto per accettazione in data 02/09/2019 dal sig. Bersani Giorgio legale rappresentante pro tempore dell'azienda agricola in parola;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

- a) di rilasciare nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'Azienda Agricola "Chioso di Bersani S.S." società agricola in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in comune di Gragnano Trebbiense (PC) la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per uso agricolo e conservazione area boscata, di porzione di area demaniale di circa mq. 59.420, ubicata in sponda destra del torrente Tidone in località Grintorto del comune di Agazzano (PC) ed identificata catastalmente al foglio 5 , mappali 56 e 57 e al foglio 10, mappali 59, 67, 70 e 72;
- b) di stabilire che la presente concessione ha efficacia dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2025**;
- c) di prescrivere il rispetto delle condizioni e prescrizioni di ordine idraulico, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che è stato firmato per accettazione in data 02/09/2019 dal sig. Bersani Giorgio legale rappresentante pro tempore dell'azienda agricola "Chioso di Bersani S.S. società agricola";
- c) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 600,00, calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i.,
- d) di disporre che il canone di concessione, ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo secondo le seguenti modalità:
 - TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a STB-Affluenti Po);
 - OPPURE
 - TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N° 1018766103 intestato a STB-Affluenti Po)indicando obbligatoriamente nella causale il numero della pratica (SISTEB PC18T0074) e l'anno di riferimento;

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con efficacia per l'anno successivo. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" attuando gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proc. PC18T0074 a favore sig. Bersani Giorgio, legale rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA CHIOSO DI BERSANI S.S. Società Agricola, con sede legale in Comune di Gragnano T.nse (PC) (CF/P.IVA 00319440335), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Tidone in Comune di Agazzano ad uso agricolo e manutenzione verde identificata catastalmente:

NCT COMUNE DI AGAZZANO:

- 1) FG. 5 MAPPALE 56 per uso agricolo per una superficie di circa mq.7.000 e per la restante parte conservazione del verde;
 - 2) FG. 5 MAPPALE 57 interamente a conservazione del verde;
 - 3) FG. 10 MAPPALI 59 – 67 -70 -72 interamente a conservazione del verde;
- della superficie complessiva di mq. 59.420.

L'utilizzo delle aree adibite a conservazione verde sono concesse ad uso non esclusivo

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2025.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio

Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- Mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 600,00.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad un'annualità di canone ovvero ad € 600,00;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza

sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).
- 4) L'utilizzo dell'area ceduta in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinare di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.
- 5) Per quanto riguarda l'area concessa ad uso manutenzione verde sono consentite le sole operazioni di pulizia e manutenzione verde che possono comprendere il solo taglio e rimozione della vegetazione secca e deperiente.
- 6) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali,

ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

- 7) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6

Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia di Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po (prot. ARPAE n° 60874 e 60876 del 16/04/2019)

- 1) La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario la coltivazione ed il godimento dei prodotti agricoli.
- 2) Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
- 3) Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.
- 4) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
- 5) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L.R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dal limite di sponda. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di metri 5,00.
- 6) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo

possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

- 7) Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

Sottoscritto per accettazione in data 02/09/2019

dal sig. Giorgio Bersani, legale rappresentante

dell'AZIENDA AGRICOLA CHIOSO DI BERSANI

S.S. Società Agricola

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.